

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/219 DELLA COMMISSIONE****del 29 gennaio 2015****che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)***[notificata con il numero C(2015) 326]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Contiene le informazioni sufficienti a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, affinché esso possa funzionare efficacemente, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avviene attraverso gli uffici SIRENE.
- (2) Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione <sup>(4)</sup>. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione <sup>(5)</sup> al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche.
- (3) A un anno dall'inizio di operatività del SIS II, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2013/115/UE per tener conto delle nuove sfide e dei requisiti operativi e fornire disposizioni più chiare in alcuni settori connessi al trattamento dei dati SIS II. Ciò dovrebbe aumentare la certezza del diritto e rafforzare ulteriormente i diritti fondamentali.
- (4) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 30, comma 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 44, paragrafo 1, e dell'articolo 45, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza il suo obiettivo, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazioni che determinino quando debba essere cancellata dal SIS II.
- (5) Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Esso continua tuttavia a essere vincolato dalle regole sulla compatibilità e priorità di tutte le categorie di segnalazioni poiché il SIS II costituisce un unico sistema. È pertanto necessario definire la procedura di consultazione in caso di presunta incompatibilità tra una segnalazione effettuata dal Regno Unito e una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno effettuata da un altro Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/333/CE della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 39).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1)

